



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 27/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2012, n. 2275

D.G.R. 1370/07 Programma regionale PROBIO. Approvazione della 'Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole'.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni si assiste ad un radicale cambiamento nelle politiche a difesa dell'ambiente e del territorio. L'agricoltura è inserita a pieno titolo in azioni integrate, finalizzate al rispetto della normativa europea in materia ambientale, i cui ambiti applicativi si intersecano in numerosi aspetti: tutela del paesaggio, della biodiversità, presidio del territorio, mantenimento della fertilità del suolo, gestione dei residui dell'attività agricola e agroindustriale, utilizzo di biomasse a scopi energetici.

Detti residui possono essere oggetto di utilizzo ai fini del miglioramento della qualità dei suoli, in piena aderenza rispetto alle linee programmatiche per il periodo post-2013; con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2243 del 19/10/2010 "Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani. Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica" si fa riferimento, tra l'altro, alla promozione di "filiera da riciclaggio" che vedono nelle biomasse una delle matrici fondamentali per la produzione di compost.

La gestione dei residui della coltivazione viene esclusa dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal D.lgs n. 205/2010, qualora gli stessi siano "utilizzati in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana".

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 26/04/2010, n. 1106 "D.l.vo n. 152/2006 e s.m.i. Modalità per la corretta gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e da potature", si prevede, tra l'altro, di favorire il rispetto della normativa vigente nella gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e potature mediante l'istituzione di un tavolo tecnico, nell'ambito del quale è emersa l'opportunità di una valutazione delle possibilità di riutilizzo dei residui colturali a fini energetici.

L'utilizzazione delle biomasse che residuano dall'attività agricola, come ad es., le potature, o dalla trasformazione dei prodotti agricoli può consentire alle aziende agricole pugliesi di recuperare margini di competitività mediante l'abbattimento del costo energetico aziendale, attraverso fonti rinnovabili, e di integrare il reddito aziendale attraverso la vendita di energia ai soggetti gestori.

Riguardo quest'ultimo aspetto, l'obiettivo della diversificazione del reddito delle imprese agricole e quello della produzione di energia a minore impatto ambientale, si incrociano nella pluralità delle funzioni oggi riconosciuta agli imprenditori agricoli, non più esclusivamente produttori di beni, ricchezza ed occupazione, ma anche di servizi di interesse comune, inoltre soggetti attivi nella tutela del territorio e

delle sue risorse, patrimonio della collettività.

Nel comparto delle energie rinnovabili un ruolo importante può, infatti, essere svolto dall'agricoltura e dalle attività ad essa connesse, poiché, fermo restando che la finalità principale per il raggiungimento di idonei livelli di occupazione e di reddito per gli imprenditori agricoli è la produzione di alimenti e la valorizzazione della qualità, la multifunzionalità individua una importante ed innovativa area di investimento, tra l'altro, nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Le potenzialità dell'agricoltura in questo campo risiedono nella disponibilità di residui delle attività agroforestali, agroindustriali e zootecniche e del loro sfruttamento attraverso impianti e sistemi tecnologici a diversa scala.

Il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplina, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola.

Il comma 382 septies dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi relativi ai c.d. certificati verdi.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 14/05/2008 è stato approvato il Regolamento per la realizzazione di impianti energetici da biomassa sul territorio regionale, che prevede, tra l'altro, di favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse in particolare di origine agricola e forestale prodotte localmente; semplificare le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse soprattutto per quelle iniziative caratterizzate da una forte valenza territoriale in riferimento al bacino di reperimento della biomassa; individuare dei distretti agroenergetici regionali nell'ambito dei quali le iniziative possono assumere carattere prioritario anche in relazione alla possibilità di accesso a finanziamenti pubblici.

Le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, adeguatamente tracciati, ai sensi dell'art. 1, comma 382 septies, della succitata legge n. 296/2006, consentono un miglior controllo della qualità, della provenienza e della sostenibilità dei medesimi prodotti.

Il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2010 "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, stabilisce le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità delle biomasse destinate alla produzione di energia elettrica incentivabile mediante il rilascio di certificati verdi.

L'art. 8 del Decreto Interministeriale 6 luglio 2012 prevede che per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica da quali tipologie è alimentato l'impianto, che per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili l'accesso ai meccanismi di incentivazione è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e che la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA.

Il medesimo Decreto, all'art. 9 fissa i contingenti annuali di potenza, tra l'altro, per gli impianti a biomassa di origine agricola, per il periodo 2013-2015, ed all'art. 10 stabilisce la maggiore priorità per le graduatorie degli impianti iscritti ai registri agli impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza

non superiore a 600 kW;

L'opportunità di prevedere l'utilizzo dei residui da attività dell'agricoltura, della zootecnia e dell'agroindustria ai fini della produzione energetica, trova una idonea collocazione nella programmazione della Regione Puglia per il periodo 2007-2013, la quale prevede la destinazione di risorse finanziarie per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Circa le risorse a valere sul FESR, con Decreto del 13/12/2011 il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato un bando per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse nelle Regioni Obiettivo Convergenza, con un impegno pari a 100 milioni di euro, sulla dotazione finanziaria della Linea di attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio" del Programma operativo interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.

Le risorse a valere sul FEASR sono in particolare destinate ad interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata ai fabbisogni delle aziende agricole ed agroindustriali, attraverso le misure 121 e 123 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, attivate mediante i Progetti Integrati di Filiera, ed inoltre per la realizzazione di impianti idonei alla produzione di energia per la vendita ai soggetti gestori, attraverso la misura 311, ai fini di assicurare la diversificazione del reddito agricolo.

Infatti, l'azione 5 della suddetta Misura 311 'Diversificazione in attività non agricole', con l'obiettivo di promuovere la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, prevede investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da biomasse, da colture e/o da residui colturali e dall'attività zootecnica, da sottoprodotti dell'industria agroalimentare e da altre fonti energetiche rinnovabili purché limitati ad una potenza di 650 kW. Gli interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

È inoltre previsto, grazie alle risorse finanziarie assicurate dal processo di revisione di medio termine della Politica Agricola Comune, un finanziamento aggiuntivo pari ad euro 623.662,00 specificamente destinato alla realizzazione di impianti a biomassa sulla base delle procedure attivate da ciascuno dei Gruppi di Azione Locale soggetti attuatori dell'Asse III (priorità Health Check "Energie rinnovabili") del PSR Puglia 2007-2013, come previsto nella Determinazione della Giunta Regionale n. 2463 del 9 ottobre 2009.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 28/03/2012 prevede l'individuazione delle modalità operative per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", prevede per impianti a biogas e biomasse compresi quelli prodotti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiera corta di potenza non superiore a 200 kW, l'accesso alla procedura abilitativa semplificata o comunicazione.

Nell'ottica della sostenibilità delle agroenergie, in quanto ottenute attraverso l'utilizzo di matrici rivenienti da processi agricoli, verificandone potenzialità e disponibilità, nell'ambito del programma regionale PROBIO "Azioni per la valorizzazione energetica delle biomasse. Studi di prefattibilità per l'individuazione dei distretti agro-energetici e per progetti di filiera" approvato con DGR n. 1370 del 3/08/2007, è stata, tra l'altro, condotta un'attenta azione di accompagnamento a sostegno dello sviluppo delle fonti energetiche di origine agricola nel sistema agricolo della Puglia.

Nello specifico, si è effettuata un'attenta ricognizione delle fonti di biomassa più significative sul territorio regionale, quali biomasse agricole residuali provenienti dalle colture di olivo, vite, agrumi e fruttiferi e cereali, residuali forestali, derivanti dalle attività agro-industriali olearia, casearia, vinicola e orticola, dall'industria di trasformazione del pomodoro, ed infine da reflui zootecnici di allevamenti bovini, suini e avicoli. Sono state inoltre determinate le potenzialità di biomassa da colture dedicate, sulla base

di un'attenta determinazione della vocazionalità dei territori.

La suddetta ricognizione si è basata sulla metodologia descritta nell'Allegato „A” al presente provvedimento, che ha consentito di realizzare il database regionale della disponibilità annua per fini energetici di ciascuna tipologia di biomassa, allegato „B” al presente provvedimento.

Il database così costruito permette di reperire dati quantitativi relativi alle disponibilità delle diverse tipologie di biomassa a livello di dettaglio comunale o di macroarea, con la finalità di favorire la più corretta applicazione dalla normativa in vigore riguardo la gestione dei residui vegetali e l'adeguata programmazione degli approvvigionamenti per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Il database e la metodologia di riferimento possono supportare la costruzione del quadro di informazioni necessario a tali finalità, nonché ai fini degli strumenti inerenti la programmazione per uno sviluppo sostenibile delle agroenergie in Puglia.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale di esso: Allegato A “Banca Dati Regionale del potenziale di biomasse in Puglia - Metodologia e risultati” e Allegato B “Banca Dati Regionale del potenziale di biomasse in Puglia - Database”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente riportate;
- di approvare l'Allegato A “Banca Dati Regionale del potenziale di biomasse in Puglia - Metodologia e risultati”, composto da n. 55 pagine e l'Allegato B “Banca Dati Regionale del potenziale di biomasse in Puglia - Database”, composto da n. 84 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lett. e), L.R. n. 13/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

